

# *Comune di Sondrio*



Regolamento per la realizzazione della  
Commissione per le Pari Opportunità

## **INDICE**

- ART. 1 - Istituzione e finalità*
- ART. 2 - Compiti della Commissione*
- ART. 3 - Composizione e durata*
- ART. 4 - Presidente*
- ART. 5 - Collaborazioni, sede, spese*
- ART. 6 - Programmi di attività*
- ART. 7 - Convocazione*
- ART. 8 - Validità delle sedute*
- ART. 9 - Verbalizzazione*
- ART. 10 - Votazioni*
- ART. 11 - Partecipazione*
- ART. 12 - Oggetto degli interventi*
- ART. 13 - Attività del Presidente*
- ART. 14 - Dimissioni, decadenza, cessazione*

## **ART. 1 - Istituzione e finalità**

1) Per l'attuazione del principio di parità, sancito dalla legislazione Europea, Nazionale e Regionale (All. 1) e ribadito dall'art. 3 dello Statuto Comunale, è istituita la Commissione comunale per la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra donne e uomini e per la rimozione degli ostacoli, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini e per la promozione di una cultura di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola, la valorizzazione delle differenze di genere e l'affermazione dei principi dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche amministrative e dell'acquisizione di potere e responsabilità da parte delle donne.

2) La Commissione ha sede presso il Municipio ed è, per il Consiglio e la Giunta, organismo permanente consultivo e propositivo.

3) La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera per uno stretto rapporto con la realtà sociale, le esperienze femminili, le donne elette e le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

## **ART. 2 - Compiti della Commissione**

La Commissione si attiva, in collegamento con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità e con la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità fra donna e uomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'analoga Commissione Provinciale, Regionale e con altri organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché con gruppi ed organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità per:

a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio sondriese, diffondendone i dati risultati;

b) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti pubblici (Enti locali - A.S.L. - Scuole - ecc.) e proporre alla Giunta ed al Consiglio comunale apposite relazioni sulla condizione femminile, preliminarmente alla stesura del programma annuale dell'Amministrazione;

c) svolgere i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali e provinciali), formulare pareri sugli atti riguardanti le materie di sua competenza (in particolare sulla regolamentazione degli spazi e dei servizi) ed inoltre esprimere parere sui provvedimenti e programmi comunali che abbiano rilevanza per la condizione femminile o che comunque la Commissione richieda di esaminare. Tali provvedimenti e programmi sono inviati dall'Amministrazione alla Commissione;

d) favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;

e) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna individuando le manifestazioni, anche indirette di discriminazione, affinché vengano superate le violazioni alle leggi di parità;

f) valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte in merito;

g) favorire e promuovere iniziative tendenti a conciliare i tempi di lavoro e di cura e creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli per rendere in tal modo compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico - sociale e professionale della donna;

h) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile nonché l'aggiornamento sulla legislazione inerente le donne attraverso i mezzi di comunicazione;

i) favorire e promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;

l) attivare rapporti di collaborazione con le consigliere di parità.

### **ART. 3 - Composizione e durata**

a) La Commissione è composta da:

- 1) Il Sindaco o assessore delegato;
- 2) tutti gli Assessori di sesso femminile e le Consigliere Comunali;
- 3) N°3 rappresentanti indicati dalle Confederazioni dei Sindacati dei lavoratori, nei singoli settori;
- 4) N°3 rappresentanti indicati dalle categorie imprenditoriali;
- 5) N°1 rappresentante femminile indicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio;
- 6) N°1 rappresentante femminile indicata dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Sondrio;
- 7) N°1 rappresentante delle Associazioni femminili maggiormente rappresentative;

Le componenti dal 3) al 7) sono nominate dal Sindaco, su indicazione delle opportune Associazioni o delle Categorie.

b) I membri della Commissione durano in carica fino al rinnovo dell'Amministrazione in scadenza.

### **ART. 4 - Presidente**

La Commissione è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

In sede di prima applicazione, la Commissione è insediata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione nella sua prima riunione elegge al suo interno, a maggioranza, la Presidente e la Vice - Presidente.

### **ART. 5 - Collaborazioni, sede, spese**

1. La Commissione, nel programmare ed espletare le sue attività, ha facoltà di istituire alcune Sottocommissioni e può altresì avvalersi della collaborazione di consulenti, in relazione al tipo di iniziative proposte.

2. La Commissione ha sede presso il Palazzo municipale del Comune di Sondrio e si avvale della segreteria dell'Amministrazione comunale.

3. La Commissione può deliberare spese entro i limiti del fondo di dotazione inserito nel bilancio del Comune o dei contributi straordinari, pubblici o privati, ad essa pervenuti.

4. La Giunta e il Consiglio Comunale sono tenuti a fornire, su richiesta, alla Commissione tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.

#### **ART. 6 - Programmi di attività**

La Commissione propone al Consiglio comunale, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, un programma delle proprie attività con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché degli eventuali aggiornamenti annuali. La Commissione, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte comprendente eventuali pareri discordanti espressi dai componenti la Commissione stessa. Il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri.

Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione, incluse le spese di missione e di partecipazione a convegni o seminari, gravano su apposito capitolo del bilancio comunale.

#### **ART. 7 - Convocazione**

La Commissione Pari Opportunità è convocata dalla Presidente, per iscritto o tramite posta elettronica ai componenti che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione di tale procedura, almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza la Commissione Pari Opportunità deve essere convocata a mezzo telefono o fax almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato.

La Commissione è convocata anche qualora lo richieda, in forma scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti.

#### **ART. 8 - Validità delle sedute**

Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora. Le sedute sono presiedute dalla Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dalla Vicepresidente.

#### **ART. 9 - Verbalizzazione**

Della riunione della Commissione Pari Opportunità viene redatto apposito verbale. La verbalizzazione deve riportare le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.

I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva.

Copia del verbale deve essere depositata agli atti per la consultazione, da parte dei componenti.

## **ART. 10 - Votazioni**

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto della Presidente.

Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui si delibera su persone.

## **ART. 11 - Partecipazione**

Le riunioni della Commissione sono pubbliche. Il pubblico presente alle riunioni non può intervenire nel dibattito od assumere atteggiamenti che impediscano un regolare svolgimento dei lavori. La Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala le persone coinvolte e/o, in casi più gravi, di sospendere i lavori della Commissione.

## **ART. 12 - Oggetto degli interventi**

I componenti la Commissione hanno facoltà di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Altri argomenti possono essere presentati e discussi solo se comunicati all'inizio della riunione.

## **ART. 13 - Attività del Presidente**

La Presidente ha facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede, inerenti le materie di competenza della Commissione. In caso di assenza o di impedimento, la Presidente può delegare altro componente la Commissione. Alla Presidente o consigliere della stessa delegata compete il rimborso delle spese, da liquidarsi con gli stessi criteri stabiliti per gli Amministratori, attingendo al fondo di cui all'art. 5 comma 3.

## **ART. 14 - Dimissioni, decadenza, cessazione**

Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;
- c) cessazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione nella prima seduta successiva alla data di inoltro.

La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare.

Nei casi sopra indicati la Commissione inoltrerà la deliberazione al Presidente del Consiglio per il successivo espletamento delle modalità previste dalla normativa vigente.

## **ALLEGATO N. 1**

### **AL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

#### **Normativa Comunitaria**

COM(2006) 501 definitivo 2005/0017 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune adottata dal Consiglio finalizzata all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LE PARITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI NELLA VITA LOCALE  
Una Carta che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini Elaborata e promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partners

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

REGOLAMENTO (CE) N. 341/2006 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2006 che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2007 per gli infortuni sul lavoro e i problemi di salute connessi al lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Parlamento Europeo – Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro della Strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere

Prospettive finanziarie 2007-2013 – Documento n. 15915/05. Bruxelles, 19 dicembre 2005

Decisione 1554/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

DIRETTIVA 2004/113/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

DIRETTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Direttiva 2000/43/CE - Consiglio del 29 giugno 2000 (in GU 19 luglio 2000, n. L 180) Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso

Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato : Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

#### **Normativa Nazionale**

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198 (in G.U. n. 125 del 31 maggio 2006 - Suppl. Ord. n. 133) - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2006 Programma-obiettivo, per l'anno 2006, per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

Circolare INPS n.76 - 2006 - Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati

Circolare n. 16 del 18 maggio 2006 Applicazione art. 9 della legge n. 53/2000 sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare. Direzione Generale del Mercato del Lavoro - DIVISIONE IV -

Ministero del Lavoro: Circolare n. 13 del 20 aprile 2006. Codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del lavoro e rapporti con le Consigliere di parità

Ministero del Lavoro: Circolare n. 13 del 20 aprile 2006. Codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del lavoro e rapporti con le Consigliere di parità. Protocollo d'Intesa

Circolare INPS n. 46 del 17.03.2006 OGGETTO: Congedo parentale e accredito figurativo dei relativi periodi nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Nuovo modello di domanda (valido anche per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali).

Legge 24 febbraio 2006, n. 104 sulla tutela previdenziale relativa alla maternità ed alla paternità Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 la Legge 24 febbraio 2006, n. 104 che estende la tutela previdenziale relativa alla maternità ed alla paternità (di cui al D.Lgs n. 151/2001) alle dirigenti ed ai dirigenti del settore privato.

DECRETO 29 dicembre 2005 Riparto, per l'anno 2005, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. (GU n. 49 del 28-2-2006) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LEGGE 28 novembre 2005, n.246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. (Gazzetta Ufficiale N. 280 del 01 Dicembre 2005). Con questa legge il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sportello unico per le imprese e di pari opportunità.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.145 Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

Provvedimento 25 maggio 2005 Programma - obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

Provvedimento 21 Aprile 2004 Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete. (GU n. 111 del 13-5-2004 )

Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri . per la realizzazione congiunta di azioni di sostegno, monitoraggio e valutazione degli interventi per la promozione e lo sviluppo della cultura della differenza di genere e delle pari opportunità uomo . donna. Roma, 18 marzo 2004

Il lavoro a tempo parziale Circolare n. 9 del 18 marzo 2004 (G.U. n. 75 del 30 marzo 2004)

LEGGE 31 ottobre 2003, n. 306 (in Suppl. ord. n. 173 alla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003

Circolare n. 4/03 ROMA, 10 MARZO 2003 OGGETTO: Progetti di azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 legge 8 marzo 2000 n. 53 e decreto interministeriale 15 maggio 2001.

Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000

Decreto Legislativo 28 ottobre 1997, n. 405 Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (GU n. 278 del 28-11-1997)

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997

Decreto Legislativo 19 febbraio 1997 Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile. (GU n. 52 del 4-3-1997)

Decreto Legislativo 17 luglio 1996. Indicazione alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per l'imprenditoria femminile. (GU n. 56 del 7-3-1992)

Legge 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. (GU n. 88 del 15-4-1991)

Legge 22 giugno 1990, n. 164 Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 4001. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27-6-1990)

Legge 9 dicembre 1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (GU n. 343 del 17-12-1977)

## Normativa Regionale

PROGETTO DI LEGGE 113 "Il mercato del lavoro in Lombardia" Testo approvato dal Consiglio regionale il 19 settembre 2006 (testo non ufficiale) LEGENDA: In neretto sono indicate le parti modificate dagli emendamenti d'aula; in barrato le parti soppresse Pagine n. 41, articoli n. 34

Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 28 Regione Lombardia Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città

Legge Regionale 15 gennaio 1999 "POLitiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego". (B.U. 18 gennaio 1999, n. 3 1° suppl. ord)

Istituzione e funzioni della " Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna

Legge Regionale n. 16 del 2-05-1992 Regione Lombardia Istituzione e funzioni della " commissione regionale per La realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna "